



ORDINANZA N. DEL 100 03/NOVEMBRE/2023

Regolamento per la disciplina delle operazioni portuali di cui all'art. 16 Legge n. 84/94 – Porti di Venezia e Chioggia

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge n. 84/94 e ss.mm.ii e in particolare:

- l'art. 6, comma 4 lettera a) della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii che affida alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo, programmazione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli artt. 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'art. 24;
- il comma 3 lett. g) ed m) dell'art. 8 della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii. che conferisce al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale di provvedere al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione e dei servizi portuali nonché di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli artt. da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- l'art. 8, comma 3 della Legge n. 84/94 recante attribuzioni al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, con particolare riferimento a quella di provvedere al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali e a quelle afferenti e discendenti dal Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli artt. 16, 17 e 18;
- l'art. 16 della citata Legge n. 84/94, che attribuisce alle Autorità di Sistema Portuale la disciplina e la vigilanza sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali;
- il successivo art. 18 che conferisce all'Autorità di Sistema Portuale il potere di dare in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3 per l'espletamento delle operazioni portuali;
- l'art. 24, concernenti la sicurezza e igiene del lavoro nelle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1 della Legge n. 84/94;

VISTO il Decreto 28 maggio 2021 n. 224 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale;



VISTO il Decreto n. 585/1995, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996, concernente il Regolamento di cui all'art. 16 della Legge n. 84/94;

VISTA l'art. 3 dell'allegato A della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 57/2018;

VISTA l'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Venezia n. 347/2009 concernente l'Organizzazione del settore del lavoro portuale nel porto di Venezia;

VISTO il Decreto Legislativo n. 272/1999 concernente l'adeguamento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 concernente "l'attuazione dell'art. 1 della Legge 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il Decreto Legislativo n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

TENUTO CONTO che la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 84/94 deve consentire un'effettiva e massima concorrenza nell'area dei porti di Venezia e Chioggia;

Sentite le Commissioni Consultive di Venezia e Chioggia, nelle riunioni del 25/10/2023;

VISTA il parere del Comitato di Gestione del 25/10/2023;

IN VIRTÙ dei poteri conferiti:

Adotta il seguente Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali di cui all'art. 16 legge n. 84/94 e ss.mm.ii dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia



Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali di cui all'art. 16 Legge n. 84/94 e ss.mm.ii dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia

Sommario

Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali di cui all'art. 16 Legge n. 84/94 e ss.mm.ii dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia.....	3
Sommaio	3
Articolo 1 – Definizioni	5
Articolo 2 – Oggetto e tipologia delle autorizzazioni	6
Articolo 3 – Determinazione del numero massimo di autorizzazioni	7
TITOLO I.....	7
Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di impresa portuale concessionaria (per conto proprio o di terzi).....	7
Articolo 4 – Requisiti	7
Articolo 5- Modalità di presentazione dell'istanza	9
Articolo 6 – Istruttoria.....	9
Articolo 7 – Durata	9
Articolo 8 – Canone, cauzione e contratto assicurativo.....	9
Articolo 9 – Obblighi.....	10
Art 10 - Regolarità dei lavoratori presenti nei luoghi di lavoro.....	11
TITOLO II.....	11
Autorizzazione all'esercizio di attività di impresa portuale in conto terzi non concessionaria.....	11
Articolo 11 – Requisiti	12
Articolo 12 – Modalità di presentazione dell'istanza.....	14
Articolo 13 – Istruttoria	14



Articolo 14 – Durata	18
Articolo 15 – Canone, cauzione e contratto assicurativo.....	19
Articolo 16 – Obblighi	19
Art 17 - Regolarità dei lavoratori presenti nei luoghi di lavoro.....	20
TITOLO III.....	21
Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali in autoproduzione	21
Articolo 18 – Requisiti	21
Articolo 19 - Modalità di presentazione dell’istanza.....	21
Articolo 20 – Canone	22
Articolo 21 – Obblighi e Responsabilità	22
Articolo 22 – Utilizzo di spazi operativi	23
Articolo 23 - Autorizzazione	23
Articolo 24 - Comunicazioni.....	23
TITOLO IV.....	23
Disposizioni finali.....	23
Articolo 25 – Rapporti tra imprese portuali concessionarie e imprese portuali non concessionarie.....	24
Articolo 26- Sospensione o revoca.....	25
Articolo 27 – Controllo delle attività regolamentate	26
Articolo 28 – Sanzioni.....	27
Articolo 29 – Deroghe	27
Articolo 30 – Abrogazioni	27



Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **operazioni portuali¹**: quelle previste dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 84/94.
- **ciclo delle operazioni portuali²**: (ovvero "ciclo operativo") l'insieme delle operazioni portuali rese in ambito portuale dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16, comma 3, della Legge n. 84/94, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave a un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa di cui all'art. 2, comma 2, del DM n. 132 del 2001;
- **impresa portuale**: impresa in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 84/94;
- **impresa portuale concessionaria (terminalista)**: l'impresa (terminal portuale) titolare, in virtù di un atto di concessione rilasciato ai sensi dell'art.18 Legge n. 84/94, di aree demaniali e banchine comprese nell'ambito portuale e sulle quali esercita direttamente, in virtù dell'autorizzazione ex art.16, le operazioni e servizi portuali afferenti al ciclo delle operazioni portuali;
- **programma operativo**: documento previsto dall'art. 3, lett. F) del D.M. n.585/1995;
- **autorizzazione**: l'atto rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale che abilita all'esercizio delle operazioni e/o dei servizi portuali specialistici, complementari e accessori alle operazioni portuali da svolgersi in conto terzi, in conto proprio e in regime di autoproduzione (self-handling); l'autorizzazione esplica i propri effetti esclusivamente in uno dei porti dell'Autorità di Sistema Portuale;
- **canone**: la somma, determinata dall'Autorità di Sistema Portuale, che le imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni e servizi portuali devono corrispondere annualmente;

¹ Art. 16, comma 1, della Legge n. 84/94 - Riordino della legislazione in materia portuale - *"Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale"*.

² Art. 2, comma 2, del DM n. 132 del 2001: *"Per ciclo delle operazioni portuali si intende l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in ambito portuale dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa"*.



- **cauzione:** la somma, pari al canone annuale, che l'impresa autorizzata all'esercizio delle operazioni portuali deve depositare o prestare sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esercizio dell'attività autorizzata;
- **tariffe:** le tariffe delle prestazioni delle operazioni applicate dalle imprese autorizzate ex art.16 Legge n. 84/94;
- **autoproduzione³ o self handling:** svolgimento diretto delle operazioni e dei servizi portuali ai sensi dell'art. 8 del DM n. 585 del 1995 e del DM n. 132 del 2001;
- **accosto:** tratto di banchina occupato dalla nave per l'espletamento di operazioni commerciali;
- **accosto pubblico:** punto di ormeggio non assentito in concessione ex art. 18 della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii. a imprese portuali;
- **ambito portuale:** le aree rientranti nelle circoscrizioni territoriali dell'Autorità di Sistema Portuale, inclusi gli specchi acquei interni alle difese foranee o esterni a tali difese se ivi si svolgono operazioni o servizi portuali;
- **AdSP:** Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
- **Legge:** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 – Oggetto e tipologia delle autorizzazioni

In relazione all'oggetto, alle finalità e modalità di esercizio, le attività di cui all'art. 16 primo comma (operazioni portuali) della Legge, sono soggette al rilascio delle seguenti autorizzazioni da parte di questa Autorità:

- Autorizzazione all'esercizio di attività di impresa portuale concessionaria (per conto proprio o di terzi);
- Autorizzazione all'esercizio di attività di impresa portuale non concessionaria;
- Autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali in autoproduzione.

³ Art. 8 del DM 585 del 1995 - "L'autorità Portuale può rilasciare al vettore marittimo o impresa di navigazione o al noleggiatore, o per essi ad un loro rappresentante che dovrà spenderne il nome, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui all'art. 1, in occasione dell'arrivo o partenza di navi, dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze di tali soggetti autorizzati, adeguato alle operazioni da svolgere ed inserito nella tabella di armamento ovvero nell'organico della loro struttura operativa in ambito portuale".



Articolo 3 – Determinazione del numero massimo di autorizzazioni

Entro il mese di novembre di ogni anno, l'AdSP sentita la Commissione Consultiva di entrambi i porti, nonché il Comitato di Gestione, assicurando la compatibilità tra il massimo della concorrenza nell'ambito dello scalo e il massimo sviluppo possibile dei traffici, determina, ai sensi dell'art. 16 comma 7 della Legge, il numero massimo delle autorizzazioni per operazioni portuali da rilasciarsi per l'anno successivo per il porto di Venezia e per quello di Chioggia.

TITOLO I

Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di impresa portuale cessionaria (per conto proprio o di terzi)

Articolo 4 – Requisiti

L'impresa che intende esercitare operazioni portuali (imbarco, sbarco, e movimentazione in genere delle merci) in aree in concessione, per ottenere il rilascio dell'autorizzazione, deve possedere i requisiti di cui all'art. 3 del DM 585/95.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 lett. B) del DM 585/95, la funzione che l'impresa intende svolgere deve essere compresa tra le attività indicate nell'atto camerale.

L'istanza finalizzata al rilascio dell'autorizzazione dovrà essere corredata da idonea documentazione (alcune delle dichiarazioni in argomento andranno rese tramite la modulistica predisposta dall'AdSP – allegato 1) relativa a:

- 1) **Idoneità all'esercizio delle attività portuali:** oltre a quanto previsto dall'art. 3 lettera a) del DM 585/95 si richiede:
 - a) il possesso, da parte dei titolari d'impresa nonché dell'eventuale procuratore e, in caso di società, degli amministratori e dei membri del collegio sindacale, di una idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali attestata dall'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023;
 - b) il possesso di idoneo Documento di Sicurezza e Piano di Valutazione dei Rischi redatti ai sensi del D.Lgs 272/1999 e D.lgs. n. 81/2008;
 - e) se impresa già autorizzata nell'ultimo biennio: non essere stata soggetta, per tutta la durata dell'autorizzazione, a procedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione previste dall'art. 7 del D.M. n. 585/1995;



- f) il possesso di un sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 e un sistema di gestione della sicurezza certificato UNI EN ISO 45001:2018 (per le imprese che non sono già titolari di autorizzazioni per lo svolgimento di attività portuali, le predette certificazioni dovranno essere conseguite entro il termine di 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione);
- 2) **Capacità tecnica:** si richiede un elenco dettagliato dei macchinari e dei mezzi meccanici di cui l'impresa è dotata e a quale titolo (proprietà, noleggio, locazione, leasing). L'impresa deve dimostrare che i mezzi e le attrezzature non in proprietà sono a sua esclusiva disposizione con un rapporto contrattuale della durata non inferiore ad 1 (uno) anno.
- 3) **Capacità organizzativa** che tenga conto anche delle innovazioni tecnologiche e organizzative tendenti ad una migliore efficienza e qualità dei servizi;
- 4) **Capacità finanziaria:** si richiede la presentazione di:
- a) dichiarazione quota di capitale effettivamente versato;
 - b) dei bilanci relativi al biennio precedente ovvero, per imprese e società costituite nel corso del biennio, apposita dichiarazione bancaria attestante la capacità finanziaria;
 - c) una lettera di referenze bancarie rilasciata dalla propria Banca di appoggio ai fini della verifica del possesso di idonea affidabilità finanziaria;
- 5) **Programma operativo:** l'impresa portuale concessionaria (terminalista) deve presentare un programma operativo riferito all'attività di sbarco/imbarco svolta da/su navi, corredato dalle prospettive di traffici, in relazione a tutta la durata dell'autorizzazione. All'atto della presentazione del programma operativo e dei successivi aggiornamenti, il terminalista indica le attività che intende appaltare ai sensi dell'art. 18 comma 9 della Legge e la quota di ricorso all'impresa di cui all'art. 17. Nell'ambito del programma operativo dovrà essere garantita la capacità di poter lavorare con operatività H24, se necessario;
- 6) **Piano di investimenti** correlato alla durata dell'autorizzazione, che consenta all'Autorità di valutare la migliore efficienza e qualità dei servizi offerti;
- 7) **Organigramma dei dipendenti:** l'impresa portuale deve prevedere nella propria organizzazione, oltre alla figura del datore di lavoro e dell'RSPP, un numero di dipendenti rapportato al programma operativo, suddiviso per livelli e profili professionali, con indicazione del CCNL applicato (si ricorda che in via preferenziale andrà applicato nei confronti del personale dipendente il vigente CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti; qualora, per dimostrate, inderogabili e motivate ragioni organizzative aziendali, non sia possibile



applicare al proprio personale il CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti andrà applicato contratto equipollente). L'impresa dovrà inoltre presentare un elenco dei lavoratori dipendenti con l'indicazione per ciascun nominativo dati anagrafici, della data di assunzione, del livello di inquadramento, della mansione a cui lo stesso è adibito;

- 8) **Tariffario:** l'impresa dovrà presentare il tariffario che intende adottare con indicazione delle tariffe massime applicabili, da rendere pubbliche (solo nel caso di impresa che svolge operazioni portuali in conto terzi);

Articolo 5- Modalità di presentazione dell'istanza

Il legale rappresentante dell'impresa interessata ad ottenere l'autorizzazione deve presentare, contestualmente all'istanza di concessione ai sensi dell'art. 18 della Legge, istanza in carta semplice riportante tutta la documentazione di cui all'allegato 1 del presente Regolamento. All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dal DPR 445/2000.

Articolo 6 – Istruttoria

Il procedimento istruttorio avviato dall'AdSP per il rilascio dell'autorizzazione, in forza della contestuale presentazione di istanza di concessione ai sensi dell'art. 18 della Legge, seguirà i termini e le modalità previste dal procedimento concessorio di cui al vigente Regolamento concessioni demaniali.

Articolo 7 – Durata

Nel caso di impresa che abbia presentato anche istanza di concessione di aree e banchine ai sensi dell'art. 18 della Legge, l'autorizzazione ha pari durata a quella della concessione. Il rilascio dell'autorizzazione sarà contestuale a quello della concessione. L'eventuale revoca o decadenza dell'autorizzazione determinerà la contestuale revoca o decadenza della concessione e viceversa.

Articolo 8 – Canone, cauzione e contratto assicurativo

Il **canone** è costituito da una parte fissa pari a 2582,00 euro e da una quota variabile calcolata in base al traffico movimentato (come definito rispettivamente dalle ordinanze. n. 306/2009 per il porto di Venezia e n. 30/2019 per il porto di Chioggia e successivi aggiornamenti).



La **cauzione** risulta costituita dalla somma della quota fissa e della quota variabile annuale, in cui la quota variabile risulta calcolata sulla base delle prospettive di traffico del primo anno di esercizio. La cauzione verrà adeguata annualmente, all'inizio dell'anno solare, in base all'effettivo traffico movimentato nell'anno precedente.

Il **contratto assicurativo** dovrà avere un importo non inferiore a € 3.500.000,00, e dovrà garantire persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle attività autorizzate. Dovrà essere così ripartito: € 1.500.000,00 per danni alle persone, € 1.500.000,00 per danni alla merce e € 500.000,00 per danni alle cose.

Articolo 9 – Obblighi

Le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni portuali sono direttamente responsabili verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle cose nell'esercizio dell'autorizzazione.

Dovranno in particolare:

- a) ottenere per i propri lavoratori le abilitazioni previste dalla normativa sul lavoro portuale, facendo in modo che il personale dipendente dedicato alle attività portuali sia in possesso delle conoscenze e abilitazioni professionali inerenti le mansioni da svolgere⁴. In caso contrario, il titolare d'impresa si impegna a prevedere per il proprio personale percorsi di formazione professionale concernenti le attività operative in ambito portuale, la sicurezza del lavoro e il rispetto della normativa in materia di lavoro in porto (l'Autorità, in attuazione dei compiti istituzionali ad essa attribuiti ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge, si riserva la facoltà di effettuare le verifiche di propria competenza).
- b) applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti (o contratto equipollente, solo qualora, per dimostrate, inderogabili e motivate ragioni organizzative aziendali, non sia possibile applicare al proprio personale il CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti).
- c) osservare le disposizioni di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché le ordinanze e regolamenti emanati dall'AdSP dalle altre Autorità competenti in materia, fornendo all'AdSP tutte le evidenze in materia di lavoro riferite al proprio personale operativo;
- d) non utilizzare durante lo svolgimento delle operazioni portuali personale diverso dal proprio personale esplicitamente adibito alle attività, fatta salva la possibilità di utilizzare lavoratori portuali temporanei ai sensi della disciplina prevista dall'art. 17 Legge;

⁴ Nel caso le Imprese intendano movimentare merci pericolose, le stesse dovranno essere dotate di attrezzature adeguate e di personale idoneamente formato.



- e) comunicare all'Autorità, attraverso i sistemi informatici messi a disposizione dall'AdSP, ogni variazione riguardante i dati relativi all'impresa, ai lavoratori, ai responsabili e ai mezzi e attrezzature entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuta variazione;
- f) comunicare ogni anno entro il mese di febbraio dell'anno successivo, i seguenti dati riepilogativi:
 - 1. investimenti effettuati e motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni del programma operativo;
 - 2. stato delle certificazioni;
 - 3. prospettive di ricorso al subappalto ai sensi dell'art. 18 comma 9 e all'impresa di cui all'art. 17 della Legge;
- g) inviare⁵ mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo, il prospetto del n. avviamenti del proprio personale ripartito per turno relativo al mese precedente (allegato 4). Ciò in funzione della redazione del Piano dell'Organico del Porto (art. 8 della Legge) e delle analisi del fabbisogno lavorativo;
- h) rispettare il successivo art. 10.

L'impresa, anche se autorizzata, non potrà comunque operare finché il personale non abbia ottenuto le necessarie abilitazioni all'espletamento delle operazioni per le quali ha ottenuto l'autorizzazione.

Art 10 - Regolarità dei lavoratori presenti nei luoghi di lavoro.

È fatto obbligo alle imprese portuali di:

- a) comunicare, nel caso si rendesse necessario ad AdSP, il dettaglio degli avviamenti giornalieri nominativi del proprio personale suddivisi per mansione e turno di lavoro. Ciò in relazione ai compiti di vigilanza e controllo in capo all'AdSP in materia di sicurezza e igiene del lavoro⁷ (art. 6 e art. 24 della Legge) nonché in funzione della redazione dell'Organico del Porto (art. 8 della Legge);
- b) richiedere per il proprio personale operante in ambito portuale il rilascio del permesso personale di accesso in porto.

TITOLO II

Autorizzazione all'esercizio di attività di impresa portuale in conto terzi non concessionaria

⁵ Potrà essere sviluppato da parte di AdSP idoneo strumento digitale per lo scambio dei dati.

⁷ Le attività di controllo in materia di sicurezza e igiene del lavoro in capo AdSP verranno effettuate nel rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in tema di protezione dei dati personali



Articolo 11 – Requisiti

Il possesso dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di impresa portuale in conto terzi non concessionaria costituisce il presupposto ed il titolo per poter stipulare contratti di appalto segmenti di ciclo operativo per conto delle imprese terminaliste che ne abbiano presentato motivata istanza all'AdSP (la durata di ciascun contratto di appalto non potrà essere inferiore ai 12 mesi, fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata in caso di inadempienze contrattuali).

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 lett. B) del D.M. 585/95, la funzione che l'impresa intende svolgere deve essere compresa tra le attività indicate nell'atto camerale.

L'istanza finalizzata al rilascio dell'autorizzazione dovrà essere corredata idonea documentazione (alcune delle dichiarazioni in argomento andranno rese tramite la modulistica predisposta dall'AdSP – allegato 2) relativa a:

- 1) **Idoneità all'esercizio delle attività portuali:** oltre a quanto previsto dall'art. 3 lettera a) del D.M. 585/95 si richiede:
 - a) il possesso, da parte dei titolari d'impresa nonché dell'eventuale procuratore e, in caso di società, degli amministratori e dei membri del collegio sindacale, di una idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali attestata dall'assenza di cause di esclusione all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023;
 - b) il possesso di idoneo Documento di Sicurezza e Piano di Valutazione dei Rischi redatti ai sensi del D.Lgs 272/1999 e D.lgs. n. 81/2008;
 - c) l'assenza di partecipazioni in altre imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della Legge né essere partecipata da altre imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali;
 - d) di non avere titolari dell'impresa e/o amministratori che ricoprano incarichi sociali in altre imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali nel porto di riferimento ai sensi dell'art. 16 della Legge;
 - e) se impresa già autorizzata nell'ultimo biennio: non essere stata soggetta, per tutta la durata dell'autorizzazione, a procedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione previste dall'art. 7 del D.M. n. 585/1995;
 - f) il possesso di un sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 e un sistema di gestione della sicurezza certificato UNI EN ISO 45001:2018 (per le imprese che non sono già titolari di autorizzazioni per lo svolgimento di attività portuali, le predette certificazioni dovranno essere conseguite entro il termine di 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione);



- 2) **Capacità tecnica:** si richiede elenco dei mezzi, meccanismi ed attrezzature dedicati allo svolgimento delle operazioni portuali, idonei all'attività che si intende svolgere⁸.

Per ciascun segmento operativo di interesse si dovranno indicare quali mezzi si intendono usare ed ogni altra informazione utile ad attestare l'idoneità del mezzo rispetto al servizio offerto (lo stesso mezzo può essere indicato per più segmenti operativi).

- 3) **Capacità organizzativa** che tenga conto anche delle innovazioni tecnologiche e organizzative tendenti ad una migliore efficienza e qualità dei servizi;
- 4) **Capacità finanziaria:** si richiede la presentazione di:
- a) dichiarazione quota di capitale effettivamente versato, che non potrà essere inferiore ai 150.000 euro;
 - b) dei bilanci relativi al biennio precedente ovvero, per imprese e società costituite nel corso del biennio, apposita dichiarazione bancaria attestante la capacità finanziaria;
 - c) una lettera di referenze bancarie rilasciata dalla propria Banca di appoggio ai fini della verifica del possesso di idonea affidabilità finanziaria.
- 5) **Programma operativo:** l'impresa portuale deve presentare un programma operativo riferito all'attività di sbarco/imbarco svolta da/su navi. Vanno presentati eventuali accordi stipulati e sottoscritti con i terminalisti, dai quali risulti la volontà da parte degli stessi di affidare all'istante una parte del ciclo operativo (ai sensi dell'art.18 comma 9 della Legge). Nell'ambito del programma operativo dovrà essere garantita la capacità di poter lavorare con operatività H24, se necessario.
- 6) **Organigramma dei dipendenti:** l'impresa portuale deve prevedere nella propria organizzazione, oltre alla figura del datore di lavoro e dell'RSPP, un numero di dipendenti rapportato al programma operativo, suddiviso per livelli e profili professionali, con indicazione del CCNL applicato. L'impresa dovrà inoltre presentare un elenco dei lavoratori dipendenti con l'indicazione per ciascun nominativo dati anagrafici, della data di assunzione, del livello di inquadramento, della mansione a cui lo stesso è adibito;

⁸ I mezzi e le attrezzature dovranno essere nella disponibilità dell'istante al momento del rilascio dell'autorizzazione. L'elenco dovrà essere corredato di indicazioni relative a: tipo di meccanismo/attrezzatura, numero di targa/matricola di telaio, costruttore, anno di prima immatricolazione, grado di disponibilità come proprietà, leasing o locazione, data di acquisto o di inizio del contratto di locazione o leasing con indicazione della durata, estremi della polizza assicurativa nonché stato manutentivo comprovato dalla documentazione prevista dalla normativa in vigore in materia di uso, manutenzione, revisioni e verifiche periodiche obbligatorie, certificazioni ex Direttiva 2006/42/CE, ecc.



- 7) **Tariffario:** l'impresa dovrà presentare il tariffario che intende adottare con indicazione delle tariffe massime applicabili, da rendere pubbliche;

Articolo 12 – Modalità di presentazione dell'istanza

Il legale rappresentante dell'impresa interessata ad ottenere l'autorizzazione deve presentare entro il 30 novembre istanza in carta semplice riportante tutta la documentazione di cui all'allegato 2 del presente Regolamento. All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dal DPR 445/2000.

Articolo 13 – Istruttoria

Entro il termine di 90 giorni dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione o dell'ulteriore documentazione richiesta a completamento della stessa, compiuti, se del caso, idonei sopralluoghi, l'AdSP, sentita la Commissione Consultiva Locale e il Comitato di Gestione, rilascia con provvedimento motivato l'autorizzazione.

L'eventuale rigetto dell'istanza, debitamente motivato, viene comunicato dall'AdSP all'interessato entro lo stesso termine.

Qualora il numero di istanze presentate dirette ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione ecceda il numero massimo prestabilito, l'AdSP, in applicazione dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione, sentita la Commissione Consultiva di riferimento, procederà all'assegnazione dei punteggi secondo il seguente criterio:

n°	criteri di valutazione	Punti max	sub-criteri di valutazione			Punti D max	Punti Q max
1	capacità tecnica	85	1.1	organico			40
			1.2	meccanismi e attrezzature	numerosità e età dei mezzi		30
					mezzi <i>green</i>		5
			1.3	esperienza portuale	tonnellate ultimi 3 anni	3	
					fatturato ultimi 3 anni	2	
1.4	esistenza di contratti con i terminalisti		5				
2	piano tariffario	15				15	
	TOTALE	100			10	90	



1. Criterio valutativo relativo alla capacità tecnica.

1.1. Criterio valutativo relativo alla disponibilità in termini di personale dipendente e sue qualifiche professionali:

viene considerato il solo personale dipendente operativo dedicato alle operazioni portuali (con esclusione, quindi, del personale amministrativo – seppur necessario al fine della valutazione organizzativa – e dei consulenti). Per ciascun dipendente viene assegnato un punto, cui va aggiunto un incremento sulla base del maggior livello di specializzazione posseduto (+0,2 per il personale con mansione di autista, +0,3 per il personale con la mansione di stivatore o caponave, nessun incremento per il personale con altre mansioni). In caso di lavoratori polifunzionali, ai fini dell'incremento sopra descritto verrà considerata la sola specializzazione più elevata.

Al soggetto istante che consegue il punteggio più elevato viene assegnato un coefficiente pari ad 1, agli altri viene assegnato un coefficiente pari alla proporzione diretta tra il proprio punteggio parziale ed il punteggio più alto (con valori compresi tra 0 e 1). Il prodotto tra il coefficiente così ottenuto da ciascun istante ed il punteggio base riportato nella colonna "PUNTI MAX" (40) determina la valutazione parziale relativa alla sezione "personale dipendente".

1.2. Criterio valutativo relativo alla disponibilità di meccanismi ed attrezzature strettamente destinate allo svolgimento delle operazioni portuali:

vengono considerati i soli meccanismi idonei necessari alle operazioni previste nel piano di attività e per le quali è stata indicata la tariffa; vengono quindi esclusi tutti gli altri meccanismi non necessari.

I punteggi vengono assegnati secondo due criteri:

1.2.1. Numerosità ed età dei mezzi.

Viene definito un rapporto massimo di tre meccanismi per singolo dipendente operativo. Qualora la proporzione mezzi/personale ecceda il rapporto massimo di 3:1, dalla formula verranno esclusi tanti meccanismi quanti ne servono per ristabilire detto rapporto massimo (l'esclusione inizierà a partire dai meccanismi con età più elevata).

A ciascuno dei mezzi meccanici rimasti viene applicato un coefficiente correttivo basato sull'età dei medesimi (coefficiente 1 per i meccanismi fino a 3 anni di età, coefficiente 0,7 per meccanismi con età compresa tra i 3 anni ed un giorno ed i 7 anni, coefficiente 0,4 per meccanismi di età compresa tra i 7 anni ed un giorno ed i 10 anni, coefficiente 0 per i meccanismi con età superiore ai 10 anni rispetto alla scadenza del 30 novembre (data entro cui presentare



l'istanza per il biennio successivo, come da art. 12 del presente Regolamento).

La somma dei punteggi così ottenuti determina una prima graduatoria parziale: al soggetto istante che consegue il punteggio più elevato viene assegnato coefficiente 1, mentre agli altri viene assegnato un coefficiente pari alla proporzione diretta tra il proprio punteggio parziale ed il punteggio più alto (con valori compresi tra 0 e 1).

Il prodotto tra il coefficiente così ottenuto da ciascun istante ed il punteggio base riportato nella colonna "PUNTI MAX" (30) determina la valutazione parziale relativa alla sezione "meccanismi".

1.2.2. **Presenza di mezzi ad alimentazione elettrica e/o a idrogeno.**

A ciascun mezzo ad alimentazione alternativa presente nel parco mezzi dell'istante viene assegnato il coefficiente 1. La somma dei punteggi così ottenuti determina una prima graduatoria parziale: al soggetto istante che consegue il punteggio più elevato viene assegnato coefficiente 1, mentre agli altri viene assegnato un coefficiente pari alla proporzione diretta tra il proprio punteggio parziale ed il punteggio più alto (con valori compresi tra 0 e 1).

Il prodotto tra il coefficiente così ottenuto da ciascun istante ed il punteggio base riportato nella colonna "PUNTI MAX" (5) determina la valutazione parziale relativa alla sezione "meccanismi".

1.3. **Programma operativo:** vanno presentati eventuali accordi stipulati e sottoscritti con i terminalisti, dai quali risulti la volontà da parte degli stessi di affidare all'istante una parte del ciclo operativo (ai sensi dell'art.18 comma 9 della Legge). Al soggetto istante che presenta il numero di accordi più elevato viene assegnato un coefficiente pari ad 1, agli altri viene assegnato un coefficiente pari alla proporzione diretta tra il numero di accordi presentati ed il numero di accordi più alto (con valori compresi tra 0 e 1): Il prodotto tra il coefficiente così ottenuto da ciascun istante ed il punteggio base riportato nella colonna "PUNTI T MAX" (5) determina la valutazione parziale relativa alla sezione "programma operativo".

1.4. **Criterio valutativo relativo alle pregresse esperienze professionali nel settore portuale:**

1.4.1. AdSP reperirà dai terminalisti i dati relativi alle tonnellate movimentate da ciascun istante in qualità di impresa conto terzi non concessionaria nell'ultimo triennio. Al valore più alto in termini di tonnellate movimentate viene assegnato un coefficiente pari ad



1, agli altri viene assegnato un coefficiente pari alla proporzione diretta tra il proprio punteggio parziale ed il punteggio più alto (quindi con valori compresi tra 0 e 1). Il prodotto tra il coefficiente così ottenuto da ciascun istante ed il punteggio base riportato nella colonna "PUNTI MAX" (3) determina la valutazione parziale relativa alla sezione "esperienza portuale/tonnellate".

- 1.4.2. Gli istanti dovranno produrre una dichiarazione relativa al fatturato afferente all'attività di impresa portuale non concessionaria degli ultimi 3 anni (autocertificazione-dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).

Al valore più alto in termini di fatturato viene assegnato un coefficiente pari ad 1, agli altri viene assegnato un coefficiente pari alla proporzione diretta tra il proprio punteggio parziale ed il punteggio più alto (quindi con valori compresi tra 0 e 1). Il prodotto tra il coefficiente così ottenuto da ciascun istante ed il punteggio base riportato nella colonna "PUNTI MAX" (2) determina la valutazione parziale relativa alla sezione "esperienza portuale/fatturato".

AdSP reperirà dai terminalisti i dati relativi ad eventuali penali applicate per l'inosservanza dei termini contrattuali. Per ogni penale applicata nell'ultimo triennio verranno decurtati 0,2 punti fino a un massimo di 2.

2. Criterio valutativo relativo al piano tariffario:

Vengono considerate le sole tariffe valorizzate per ciascun segmento operativo di interesse, previsto dal piano delle attività presentato in allegato all'istanza. Qualora più soggetti istanti siano interessati al medesimo segmento di ciclo operativo si procede al confronto tra le tariffe dichiarate: alla tariffa più bassa viene assegnato coefficiente 100, le altre ricevono un coefficiente ridotto della percentuale corrispondente all'aumento rispetto alla tariffa più bassa (ad es. $100-15\%=85$; dove 15% è l'aumento rispetto alla tariffa più bassa). Viene attribuito coefficiente 0 qualora la tariffa sia uguale o superiore al doppio della tariffa più bassa (non sono previsti coefficienti di valore negativo).

Qualora un segmento di ciclo sia valorizzato da un solo istante verrà assegnato un coefficiente 90 e ciò nel rispetto delle indicazioni normative tendenti a garantire la più ampia concorrenza.

La media aritmetica dei coefficienti (somma delle tariffe valorizzate/numero delle tariffe valorizzate) totalizzati da ciascun soggetto istante viene divisa per 100, ottenendo un peso "P" il cui valore è compreso tra 0 e 1. Il prodotto tra il peso così



ottenuto ed il punteggio base riportato nella colonna a fianco (15) determina la valutazione parziale relativa alla sezione “piano tariffario”.

La media aritmetica dei coefficienti (somma delle tariffe valorizzate/numero delle tariffe valorizzate) totalizzati da ciascun soggetto istante viene divisa per 100, ottenendo un peso “P” il cui valore è compreso tra 0 e 1.

Il peso P verrà ponderato rispetto alla seguente formula quadratica non lineare:

$$Q_i = (P_i / P_{max})^{0,5}$$

Dove:

Q_i = nuovo peso ponderato del concorrente iesimo

P_i = peso del concorrente iesimo (pari alla media aritmetica dei coefficienti - somma delle tariffe valorizzate/numero delle tariffe valorizzate - totalizzati da ciascun soggetto istante - divisa per 100)

P_{max} = peso del concorrente che ha ottenuto il P più elevato.

Il prodotto tra il peso così ottenuto (Q) ed il punteggio base riportato nella colonna a fianco (15) determina la valutazione parziale relativa alla sezione “piano tariffario”.

La graduatoria finale viene redatta sulla base della somma aritmetica dei cinque punteggi parziali (valutazioni parziali) ottenuti nelle rispettive sezioni “personale dipendente”, “meccanismi”, “programma operativo”, “esperienza” e “piano tariffario”, ordinata dal punteggio finale più elevato al punteggio finale più basso.

Articolo 14 – Durata

L’autorizzazione è rilasciata per il periodo di 2 (due) anni solari; essa rimane valida fino all’emissione delle nuove autorizzazioni, salvo diversa comunicazione da parte di AdSP.

Come specificato all’art. 12, essa va presentata entro il 30 novembre dell’anno precedente, per il biennio successivo. Nel caso in cui il numero di istanze sia inferiore al numero massimo stabilito (di cui all’art. 3), sarà possibile per altre imprese presentare istanza nel corso del biennio di vigenza delle autorizzazioni già emesse. L’autorizzazione così rilasciata scadrà insieme alle altre autorizzazioni vigenti.

Durante l’intera vigenza dell’autorizzazione verrà condotta, con cadenza semestrale, apposita verifica circa l’effettivo mantenimento dei requisiti in capo agli operatori autorizzati, prevedendo la revoca dal titolo autorizzativo in caso siano venuti a mancare i requisiti medesimi.



Articolo 15 – Canone, cauzione e contratto assicurativo

Il **canone** è pari a 2582,00 euro.

La **cauzione** risulta costituita da un importo pari al doppio del canone (5164,00 euro) e va versata entro 90 giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione, attraverso fideiussione bancaria e/o assicurativa (a copertura dei canoni derivanti dall'autorizzazione stessa).

Il **contratto assicurativo** dovrà avere un importo non inferiore a € 3.500.000,00, e dovrà garantire persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle attività autorizzate. Dovrà essere così ripartito: € 1.500.000,00 per danni alle persone, € 1.500.000,00 per danni alla merce e € 500.000,00 per danni alle cose.

Articolo 16 – Obblighi

Le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni portuali sono direttamente responsabili verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle cose nell'esercizio dell'autorizzazione.

Dovranno in particolare:

- a) ottenere la disponibilità di una sede operativa nella Provincia di Venezia nel termine di 45 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, pena decadenza dal diritto ad ottenere l'autorizzazione;
- b) ottenere per i propri lavoratori le abilitazioni previste dalla normativa sul lavoro portuale, facendo in modo che il personale dipendente dedicato alle attività portuali sia in possesso delle conoscenze ed abilitazioni professionali inerenti le mansioni da svolgere. In caso contrario, il titolare d'impresa si impegna a prevedere per il proprio personale percorsi di formazione professionale concernenti le attività operative in ambito portuale, la sicurezza del lavoro e il rispetto della normativa in materia di lavoro in porto (l'Autorità, in attuazione dei compiti istituzionali ad essa attribuiti ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge, si riserva la facoltà di effettuare le verifiche di propria competenza).
- c) dare priorità, nel caso si rendesse necessaria l'assunzione di nuovo personale, a personale in possesso delle necessarie abilitazioni che risultasse in esubero presso altre imprese precedentemente autorizzate;
- d) applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti (o contratto equipollente, solo qualora, per dimostrate, inderogabili e motivate ragioni organizzative aziendali, non sia possibile applicare al proprio personale il CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti);
- e) osservare le disposizioni di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché le ordinanze e regolamenti emanati dall'AdSP e dalle altre Autorità



- competenti in materia, fornendo all'Autorità tutte le evidenze in materia di lavoro riferite al proprio personale operativo;
- f) non utilizzare durante lo svolgimento delle operazioni portuali personale diverso dal proprio personale esplicitamente adibito alle attività, fatta salva la possibilità di utilizzare lavoratori portuali temporanei ai sensi della disciplina prevista dall'art. 17 Legge;
 - g) comunicare all'Autorità, attraverso i sistemi informatici messi a disposizione dall'AdSP, ogni variazione riguardante i dati relativi all'impresa, ai lavoratori, ai responsabili ed ai mezzi e attrezzature entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuta variazione;
 - h) rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza;
 - i) rispettare il successivo art. 17;
 - j) inviare⁹ mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo, il prospetto del n. avviamenti del proprio personale ripartito per turno e per terminal relativo al mese precedente (allegato 5). Ciò in funzione della redazione dell'Organico del Porto (art. 8 della Legge) e delle analisi del fabbisogno lavorativo.

L'impresa, anche se autorizzata, non potrà comunque operare finché il personale non abbia ottenuto le necessarie abilitazioni all'espletamento delle operazioni per le quali ha ottenuto l'autorizzazione.

Art 17 - Regolarità dei lavoratori presenti nei luoghi di lavoro.

È fatto obbligo alle imprese portuali non concessionarie di:

- a) comunicare, su eventuale richiesta dell'AdSP, gli avviamenti giornalieri nominativi del proprio personale suddivisi per mansione, turno di lavoro e terminal. Ciò in relazione ai compiti di vigilanza e controllo in capo all'AdSP in materia di sicurezza e igiene del lavoro (art. 6 e art.24 della Legge) nonché in funzione della redazione dell'Organico del Porto (art. 8 della Legge);
- b) richiedere per il proprio personale operante in ambito portuale il rilascio del permesso personale di accesso.

È fatto altresì obbligo alle stesse imprese di comunicare al terminal presso il quale svolgono le operazioni portuali la presenza di tutti i propri lavoratori assegnati a dette operazioni, secondo le procedure stabilite dal terminal stesso. Detto obbligo dovrà essere verificato dal terminal committente/appaltante in ottemperanza a quanto disposto non solo dal D.Lgs. n. 272/1999 (indicazione del numero di lavoratori impiegati per ciascuna operazione svolta al fine della compilazione del documento di sicurezza di cui all'art. 5 dello stesso decreto legislativo), ma anche, in particolare, al fine di dare adeguata attuazione alle inderogabili prescrizioni

⁹ Potrà essere sviluppato da parte di AdSP idoneo strumento digitale per lo scambio dei dati.



contenute nell'ISPS Code adottato dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e recepito attraverso il Regolamento CE n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali.

TITOLO III

Autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali in autoproduzione

Articolo 18 – Requisiti

L'autorizzazione all'esercizio dell'autoproduzione di operazioni portuali viene rilasciata dall'AdSP ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 585/95.

Il vettore marittimo o impresa di navigazione o il noleggiatore possono essere autorizzati a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 dell'art. 16 della Legge, né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'art. 17 della Legge.

Articolo 19 - Modalità di presentazione dell'istanza

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione, i soggetti legittimati (vettore marittimo, impresa di navigazione, noleggiatore) sono tenuti a presentare istanza all'AdSP almeno **7 giorni** prima del previsto arrivo della nave¹⁰, allegando, la seguente documentazione (modulistica di cui all'allegato 3 del presente Regolamento):

1. tabella di armamento della nave dal quale risultino il numero, la composizione, le qualifiche e le mansioni dei singoli membri con indicazione del personale addetto alle operazioni che dovrà risultare aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di armamento necessaria per la condotta nautica della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;
2. elenco dei mezzi di carico e scarico ed altre attrezzature in dotazione della nave che dovranno risultare adeguati all'operazione da svolgere;
3. indicazione della stazza lorda della nave;

¹⁰ Salvo eccezioni e particolari esigenze.



4. relazione tecnica relativa alle operazioni portuali da espletare, alle misure di sicurezza da adottare, al tempo massimo necessario all'espletamento delle operazioni portuali;
5. polizza assicurativa che dovrà essere prestata da compagnia assicurativa autorizzata dall'IVASS o avente sede in ambito UE, per un massimale minimo di € 2.600.000,00, oppure di adeguata copertura P&I in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio delle operazioni in autoproduzione. La documentazione dovrà comunque attestare la piena sussistenza della copertura assicurativa;
6. versamento di idonea cauzione determinata, sulla base della previsione delle operazioni che dovranno essere effettuate, in base all'Ord. APV n. 203/2005 e successivi aggiornamenti;
7. in caso di istanza per un programma di più arrivi e partenze, purché compreso in un arco temporale non eccedente l'anno, la documentazione prodotta dovrà riguardare l'intero ciclo programmato.

Articolo 20 – Canone

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento da parte del richiedente di un **canone** determinato da una **prima parte variabile** correlata all'utilizzo delle infrastrutture portuali, alla durata temporale dell'ormeggio da una **seconda parte variabile**, rapportata alla tipologia delle merci da movimentare (come da Ord. APV n. 203/2005 e successivi aggiornamenti).

Articolo 21 – Obblighi e Responsabilità

Ferma l'applicazione delle norme di legge e di Regolamento, l'esercizio dell'attività da parte del richiedente è subordinato inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i mezzi da impiegarsi nelle operazioni in autoproduzione devono essere iscritti negli appositi registri dei mezzi meccanici di bordo o nell'inventario della nave e devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia, incluse quelle relative agli accertamenti periodici cui gli stessi mezzi devono essere sottoposti;
2. il personale impiegato nell'esercizio delle operazioni portuali deve essere inserito nell'organico della nave o nell'organico della struttura, operante in ambito portuale, del soggetto autorizzato. Il personale previsto nella tabella di armamento deve essere dedicato e adeguato (per numero e qualifiche) alle operazioni da svolgere, affinché le stesse possano essere espletate in massima sicurezza;
3. l'attività dovrà essere svolta in conformità al piano di sicurezza ovvero i piani e le procedure di cui ai paragrafi 7 e 8 del Codice Internazionale di Gestione della Sicurezza, codice ISM;
4. i soggetti autorizzati sono gli unici responsabili dello svolgimento delle operazioni portuali anche riguardo a qualunque danno arrecato a persone



o cose nonché il ripristino, al termine delle operazioni, dello stato delle banchine e degli spazi operativi che potranno essere occupati per la sola durata delle operazioni portuali previste dall'autorizzazione.

L'AdSP è manlevata da qualsiasi azione, molestia o condanna che possa derivare all'impresa dall'uso dell'autorizzazione.

Articolo 22 – Utilizzo di spazi operativi

Le operazioni portuali sono consentite in rada o su banchine pubbliche, qualora esistenti e disponibili, o su banchine in concessione.

Qualora le operazioni debbano essere eseguite con nave su banchina in concessione, l'espletamento delle stesse sono subordinate a specifico e preventivo nulla osta da parte dell'impresa concessionaria compatibilmente con le esigenze organizzative della stessa.

Articolo 23 - Autorizzazione

L'AdSP, esperita l'istruttoria, rilascia specifica autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali richieste, il cui espletamento rimane comunque condizionato alla dimostrazione e alla verifica del perdurare dei requisiti di cui agli articoli precedenti. Lo svolgimento di ogni altra operazione diversa da quella di cui alla richiesta farà automaticamente decadere l'autorizzazione in questione.

Articolo 24 - Comunicazioni

Entro 24 ore dalla partenza di ogni nave operata in autoproduzione i soggetti autorizzati sono tenuti a consegnare all'AdSP una nota di riepilogo delle attività espletate contenente i seguenti dati:

- 1) tipo delle operazioni svolte;
- 2) quantità e tipologia della merce movimentata.

TITOLO IV

Disposizioni finali



Articolo 25 – Rapporti tra imprese portuali concessionarie e imprese portuali non concessionarie

Le imprese concessionarie devono esercitare direttamente l'attività per le quali hanno ottenuto l'autorizzazione.

Hanno inoltre l'obbligo di rispettare, nello svolgimento del ciclo delle operazioni portuali, il programma operativo presentato, che verrà annualmente verificato dall'AdSP.

Le imprese concessionarie, fermo restando il rispetto degli obblighi assunti in base all'art. 18 della Legge, in sede di rilascio della concessione, possono avvalersi di altre imprese autorizzate, ex art. 16 Legge, per l'espletamento di alcune attività rientranti nel proprio ciclo operativo.

Le imprese concessionarie sono comunque obbligate ad espletare direttamente le operazioni rientranti nel proprio ciclo operativo in misura prevalente rispetto all'attività appaltata.

Tale affidamento può avvenire alle seguenti condizioni:

- 1) l'oggetto dell'appalto deve scaturire da un rapporto contrattuale di durata non inferiore ad 1 (uno) anno, fatta salva la facoltà di recesso in caso di inadempienza dell'impresa autorizzata. Si può derogare alla durata minima di un anno nel caso di appalto riferito a traffici stagionali o ad uno specifico contratto di trasporto;
- 2) il soggetto al quale viene affidato l'appalto assume in proprio la responsabilità di gestione d'impresa con proprio personale e deve avere in proprietà, in leasing o in locazione i macchinari o mezzi meccanici necessari per lo svolgimento delle operazioni appaltate;
- 3) le modalità di svolgimento delle attività devono essere oggetto di apposito documento di sicurezza, comprendente le indicazioni di mezzi e tecnologie utilizzate, così come devono essere valutati i rischi da interferenze attraverso la redazione del DUVRI.

In ogni caso, fermo restando quanto previsto dalla regolamentazione relativa alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo da parte dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17 Legge, le imprese portuali devono avvalersi per l'espletamento della propria attività di personale proprio come riportato nei registri.

L'inosservanza delle suindicate previsioni, con particolare riferimento al divieto di appalto di manodopera e violazione dell'art. 17 della Legge, determina, previo procedimento adottato ai sensi della legge 241/90, la revoca dell'autorizzazione.

Nel merito dei rapporti tra imprese portuali concessionarie, imprese portuali non concessionarie e vettori marittimi, relativamente ai profili della sicurezza del lavoro, si precisa che, ferma l'applicazione delle rilevanti disposizioni del D.Lgs. n. 272/1999



e, in quanto applicabile, del D.Lgs. n. 81/2008, le imprese portuali concessionarie trasmettono alle imprese portuali non concessionarie le informazioni relative ai rischi specifici dell'attività da svolgersi all'interno delle aree in concessione incluse quelle da svolgersi a bordo delle navi. Al riguardo, l'impresa concessionaria è tenuta a richiedere al comando nave l'esistenza di profili di rischio specifico che possano rilevare ai fini del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro delle imprese operanti nella concessione.

Le imprese portuali concessionarie sono tenute a vigilare affinché, nell'esecuzione delle attività da esse affidate alle imprese portuali non concessionarie autorizzate, vengano osservate le prescrizioni di legge, di Regolamento e dell'atto concessorio in materia di igiene e sicurezza del lavoro e tutela ambientale.

Articolo 26- Sospensione o revoca

Il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione sono subordinati al possesso e mantenimento dei requisiti previsti e al rispetto della Legge, del presente Regolamento e dell'atto autorizzativo.

In caso di perdita dei requisiti o di mancato rispetto della normativa, l'AdSP invierà comunicazione di avvio del procedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione, assegnando un congruo termine non superiore a 30 giorni entro il quale l'impresa dovrà presentare le proprie controdeduzioni ed eventualmente regolarizzare la propria posizione.

Qualora non si ritenessero accoglibili le controdeduzioni e/o la posizione non venisse regolarizzata, il Presidente, sentita la Commissione Consultiva di riferimento, disporrà la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a seconda della gravità del caso.

Danno luogo a sospensione le seguenti fattispecie:

- 1) il programma operativo predisposto non può essere più realizzato per carenze organizzative ed inefficienza dei servizi;
- 2) omesso pagamento del canone o della cauzione;
- 3) per le imprese che sbarcano/imbarcano merci su/da navi portarinfuse: il mancato rispetto del Decreto 16 dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»;
- 4) se viene impiegato personale non iscritto ai registri tenuti dall'Autorità, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della Legge;



- 5) inadempienza rispetto a richieste dall'AdSP volte ad ottenere l'ottemperanza delle disposizioni normative di cui al Decreto Ministeriale 585/95 o alle disposizioni del presente Regolamento e dell'autorizzazione;
- 6) nel caso vengano applicate tariffe superiori rispetto alle tariffe massime pubblicate.

Danno luogo a revoca le seguenti fattispecie:

- 1) gli amministratori delle imprese non risultano più in possesso dell'idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali per essere incorsi in procedimenti penali e concorsuali;
- 2) perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;
- 3) gravi mancanze e/o irregolarità, con ricadute sulla sicurezza del lavoro e/o sull'operatività;
- 4) mancato rispetto delle norme tributarie, quelle previste dalla normativa in materia previdenziale, oppure le disposizioni del presente Regolamento; R
- 5) impiego di personale in attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo in luogo dell'impresa/agenzia prevista all'articolo 17 della Legge;
- 6) inadempienza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento e/o applicazione ingiustificata e non autorizzata di tariffe diverse da quelle rese pubbliche ed inadempienza alle Ordinanze o alle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti per motivi di sicurezza sul lavoro;
- 7) qualora siano corrisposti ai lavoratori salari inferiori a quelli determinati dal vigente CCNL dei Porti.

L'AdSP si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi offerti, richiedendo a tal fine ogni necessario elemento di giudizio ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle operazioni portuali

Articolo 27 – Controllo delle attività regolamentate

La vigilanza sulle attività indicate nel presente Regolamento viene esercitata dall'AdSP, che provvederà ad accertare la loro regolarità richiedendo, a tal fine, alle imprese ogni necessario elemento utile alla valutazione ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle attività operative.



Articolo 28 – Deroghe

Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente Regolamento potranno essere concesse, previa motivata richiesta dei soggetti interessati, con provvedimento del Presidente dall'AdSP, sentita la Commissione Consultiva Locale ed il Comitato di Gestione.

Articolo 29 – Sanzioni

Oltre a quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 585/95 per le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni portuali, i contravventori al presente Regolamento incorreranno, salvo che il fatto non costituisca specifica violazione o più grave reato, nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 30 – Abrogazioni

Sono abrogate le ordinanze n. 73, n. 74 e n. 95 del 1999, nonché ogni altra ordinanza, o parti di essa, in contrasto con il presente Regolamento.

IL PRESIDENTE
Fulvio Lino Di Blasio

